



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flpposta@SoftHome.net](mailto:flpposta@SoftHome.net)

**Segreteria Generale**

Prot. 224/FLP/2003

Roma, 3 marzo 2003

## **NOTIZIARIO N° 19**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU

**LORO SEDI**

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.  
**ROMA**

# **EMOLUMENTI PUBBLICI E PRIVACY: PER IL GARANTE NON VI SONO DISPOSIZIONI CHE IMPONGANO LA SEGRETEZZA**

Torniamo ancora una volta sull'annoso problema della privacy sugli emolumenti pubblici, che continua ad essere invocata da molti direttori come scusa per impedire l'accesso ai dati del salario accessorio a RSU e Organizzazioni Sindacali, accesso fondamentale per controllare l'esatta applicazione degli accordi sindacali.

Di seguito pubblichiamo un Comunicato Stampa del Garante per la privacy che afferma non esservi alcuna disposizione della legge sulla tutela della riservatezza che imponga una segretezza a riguardo degli emolumenti pubblici. Il comunicato è pubblicato sul sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

### **Garante privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici**

21 Gennaio 2003

**Con riferimento a recenti notizie di stampa riguardanti gli arbitrati e sul fatto che la trasparenza sugli emolumenti pubblici non sarebbe possibile per ragioni di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che nessuna disposizione della legge sulla tutela della riservatezza impone una segretezza al riguardo.**

La specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali (leggi nn. 441/1982, 412/1991 e 127/1997) **è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza**, come si evince anche dai numerosi



*provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell'Autorità dell'ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e altri manager pubblici.*

*Tali disposizioni sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del 1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili.*

*La stessa legge sulla privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali ([art. 27, comma 2, legge n. 675/1996](#)).*

**Garante per la protezione dei dati personali**

L'UFFICIO STAMPA